



**COMUNE DI SEDINI**  
Provincia di Sassari  
**Via La Rampa,20 - 07035 Sedini**  
**Tel 079/589200 – Fax 079/589216**  
**C.F. 80003520907 – P.Iva 01257180909**  
E-mail [comunedisedini@tiscali.it](mailto:comunedisedini@tiscali.it)  
[www.comune.sedini.ss.it](http://www.comune.sedini.ss.it)



## ORDINANZA N° 7 DEL 09 GIUGNO 2010

**OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i ristoranti, delle sale da gioco, della somministrazione effettuata nei circoli privati, degli orari dei piccoli trattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art.32, comma 1 della Legge Regionale 18/05/2006, n. 5;

**VISTE** le direttive regionali, emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n° 49/21 del 28.11.2006 avente come oggetto “L.R.18 maggio 2006, n° 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico”

### **RILEVATO che :**

- l'amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione ed allo sviluppo turistico, ma anche perché offrono alla cittadinanza, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertimento entro i confini comunali;
- tali attività possono però costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “ Determinazione valori limite delle sorgenti sonore”;

**VISTO** Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n° 117, convertito nella Legge 2 ottobre 2007 n° 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione, in particolare art. 6 comma 2° ;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle sale da gioco, della somministrazione effettuata nei circoli privati , degli orari dei piccoli trattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

**VISTO** l'art. 50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali";

**CONDIDERATO** altresì che l'art. 54, comma 3 del D.L.gs. n° 267/2000 conferma la potestà ordinatoria del Sindaco in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica, nel cui ambito è compreso l'esercizio delle azioni finalizzate alla tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana;

**PRESO ATTO** dei pareri espressi dalla categoria degli esercenti in argomento nell'incontro promosso dell'Amministrazione Comunale in data 11/05/2010;

## **ORDINA**

Che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compresi i ristoranti), delle sale da gioco; della somministrazione effettuata nei circoli privati; degli orari dei piccoli trattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

### **CAPO I**

#### **Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

##### **ART.1**

#### **DEFINIZIONI**

- 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di qualsiasi gradazione alcolica sono costituiti da un'unica tipologia così come definita dall'art. 21 della L.R. 18/05/2006, n. 5.
- 2. Per attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande** di qualsiasi gradazione si intendono quelle svolte congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago (quali *Sale da ballo, Sale da gioco, Locali notturni ed esercizi similari* ).
- 3. Per piccoli trattenimenti musicali** di cui all'articolo 28, comma 2, L.R. 18/05/2006 n. 5 si intende la musica effettuata con apparecchi elettroacustici (quali ad esempio: C.D., mangianastri, giradischi, juke box ecc.) e musica dal vivo con massimo due strumenti , con disk jokey ed il karaoke. Tale attività non può essere pubblicizzata separatamente dall'attività principale.
- 4. Per Turno di chiusura** si intende la chiusura dell'esercizio per una o più giornate nel corso di ogni settimana scelto liberamente dall'esercente e comunicato all'amministrazione comunale.

## ART.2

### **ORARIO DEGLI ESERCIZI CON ATTIVITÀ PREVALENTE DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Per gli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono fissati i seguenti orari:

**ORARIO MINIMO:** 8 ore di apertura giornaliera effettiva.

**ORARIO MASSIMO:** 20 ore di apertura giornaliera comprensiva delle eventuali chiusure di cui all'art.6 della presente Ordinanza.

2. Detti orari devono essere compresi:

- **dalla domenica al venerdì fra le 06:00 e le 01:00;**
- **sabato e prefestivi fra le 06:00 e le 02:00;**

3. In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 1° e 2° del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni particolari :

- a) Nei periodi in cui si registra una maggiore affluenza turistica, corrispondente ai mesi di luglio ed agosto, l'orario è quello previsto per la giornata di sabato e prefestivi ( fra le 06:00 e le 02:00);
- b) ***Nelle giornate di svolgimento delle feste ricorrenti di San Pancrazio, Madonna del Rosario, Sant'Andrea e delle manifestazioni inserite nel calendario della rassegna comunale "Estate Sedinese" l'orario massimo di apertura giornaliera è stabilito in 21 ore: dalle ore 06:00 alle ore 03:00;***

**Non è consentito derogare ulteriormente ai limiti d'orario sopra stabiliti.**

4. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti;

5. Di tale orari dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco.

6. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto dall'art.13.

## ART. 3

### **Circoli Privati**

Per gli spacci annessi a Circoli privati o enti collettivi, limitatamente ai soli locali in cui si esercita l'attività di somministrazione, la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci e l'attività di piccoli trattenimenti musicali potrà essere effettuata ***negli orari e secondo le modalità stabilite negli articoli 2 e 5 lettera a) della presente ordinanza ;***

L'orario di chiusura dei circoli privati è liberalizzato, con l'obbligo del rispetto assoluto del limite d'orario alla somministrazione ed alla attività di trattenimenti musicali ***stabilito agli articoli 2 e 5 lettera a) della presente ordinanza;***

## ART.4

### **Orario attività piccoli trattenimenti musicali svolta in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

1. Nei locali al chiuso e nei locali e spazi all'aperto sia su area pubblica che su area privata é possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo nei seguenti orari :

- **dalla domenica al venerdì fra le 20:00 e le 24:00;**
- **sabato e prefestivi fra le 20:00 e le 01:00**

2. In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni particolari :

- a) Nei periodi in cui si registra una maggiore affluenza turistica, corrispondente ai mesi di luglio ed agosto, l'orario è quello previsto per la giornata di sabato e prefestivi ( fra le 20:00 e le 01:00);
- b) Nelle giornate di svolgimento di feste ricorrenti e manifestazioni varie e saltuarie all'aperto l'orario è quello previsto per la giornata di sabato e prefestivi.

**Non è consentito derogare ulteriormente a detti limiti di orario**

3. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande compresi i titolari dei circoli privati che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali connessi allo svolgimento dell'attività all'interno dei locali di somministrazione sono tenuti a presentare al Comune una comunicazione entro il termine perentorio, a pena di irricevibilità, di 4 giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione. A tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell'amministrazione ;
4. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali connessi allo svolgimento dell'attività all'esterno dei pubblici esercizi sono tenuti a presentare al Comune una comunicazione entro il termine perentorio, a pena di irricevibilità, di 4 giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione. A tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell'amministrazione ;
5. ***Ai fini del contenimento dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ed a tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana :***
  - a) ***l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati deve svolgersi obbligatoriamente in presenza di apparecchi limitatori per contenere il livello sonoro dell'impianto di amplificazione ai sensi del D.P.C.M. n° 215/1999;***
  - b) ***l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in assenza di impianti di amplificazione sugli strumenti; è consentita esclusivamente l'amplificazione vocale.***
6. In nessun caso l'attività potrà superare i limiti massimi e minimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, così come fissato dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico; l'esercente, unitamente alla comunicazione, dovrà produrre apposita documentazione di previsione dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, che deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

## **ART. 5**

### ***Deroghe generali***

1. E' consentito all'esercente degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, fino al limite massimo di quattro ore consecutive.

## **ART.6**

### ***Programmi di apertura per turno degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande***

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. 18/05/2006 n. 5 e al fine di garantire all'utenza idonei livelli di servizio nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto può predisporre, sentite le Organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

## **ART.7**

### **Orario giochi leciti**

1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e ei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, si possono effettuare giochi leciti ai sensi dell'art. 28, comma 1, L.R. 18/05/2006, durante tutto l'orario di apertura.
2. Negli esercizi autorizzati come sale-gioco, l'orario di apertura deve essere compreso:
  - **dalla domenica al venerdì fra le 09:00 e le 24:00;**
  - **sabato e prefestivi fra le 09:00 e le 01:00**

## **CAPO II**

### **Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento**

#### **ART.8**

##### ***Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione locali di arte varia***

1. Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore **16:00** e le ore **05:00**;
2. I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore **23:00**;
3. ***L'attività deve svolgersi senza superare: a) i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/1999, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora; b) i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno ed i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.***
4. Nelle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, l'orario di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve osservare l'orario dell'attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, sia nei locali al chiuso sia all'aperto, **ad eccezione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione che deve cessare improrogabilmente entro le ore 02,00**, così come previsto dall'art. 6, comma 2 del D.L. 03/08/07 n. 117 convertito in legge 02/10/07 n. 160.

#### **ART.9**

##### ***Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto***

1. Nell'area urbana, nelle giornate di svolgimento di feste ricorrenti, festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie all'aperto l'orario delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ad esse collegate deve svolgersi fra le ore **20:00** e le **01:00**. Non è consentito derogare a detti limiti d'orario;
2. Nell'area extra urbana il Sindaco di volta in volta, con specifica ordinanza, disciplinerà le modalità di svolgimento della manifestazione e l'orario delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ad essa correlata;

## **CAPO III**

### **Disposizioni comuni**

#### **ART.10**

##### ***Turni di chiusura***

- 1 I gestori degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico, di alimenti e bevande

hanno la facoltà di osservare la chiusura di uno o più giorni nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L'obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura settimanale o optino per rinunciare.

2 E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti a Loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

3 I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono liberamente i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio e ne danno comunicazione al Sindaco

#### **ART.11**

##### ***Cartello orario***

1 E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di rendere noto al pubblico l'orario prescelto con l'esposizione di un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento o con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

2 Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
- l'eventuale giorno o gli eventuali giorni di chiusura settimanale;
- i turni di apertura obbligatoria ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

1 All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

2 Negli esercizi che somministrano pasti è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

#### **ART.12**

##### ***Chiusura temporanea dell'esercizio***

1 Al fine di assicurare e garantire all'utenza livelli idonei di servizio, le chiusure dell'esercizio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni devono essere comunicate preventivamente al Comune da parte degli esercenti.

2. La chiusura temporanea dell'esercizio per periodi di tempo superiori a trenta giorni dovrà essere comunicata preventivamente al Comune

3 La chiusura temporanea non potrà essere effettuata per periodi di tempo superiori ad un anno, salvo richiesta di proroga in caso di comprovata necessità, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31, lett. a) della L.R. 18/05/2006 n. 5.

4 L'esercente deve informare il pubblico del periodo di chiusura mediante apposizione di cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio.

#### **ART.13**

##### ***Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse***

***1. Con provvedimento motivato, l'Autorità comunale può disporre, sia in via temporanea che permanente l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica dell'orario comunicato dall'esercente, per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, particolarmente in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività di esercizio, qualora i rimedi prescritti non risultino sufficienti ed efficaci, o l'esercente non li abbia attuati puntualmente dopo un sollecito scritto.***

#### **ART.14**

##### ***Sanzioni***

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata, come previsto dall'art. 35, comma 3, L.R. 18/05/2006 n. 5, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000.

#### **ART.15**

##### **Entrata in vigore**

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dalla stessa data sono abrogate le Ordinanze Sindacali n. 7 del 25 giugno 2009 e n° 10 del 5 agosto 2009

Si dispone di notificare il presente provvedimento agli esercenti :

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i ristoranti ;
- Attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ;
- Attività autorizzate come sale da gioco;
- Circoli privati;

Si dispone inoltre

- di notificare la presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Sedini ;
- di affiggere la presente ordinanza nei luoghi pubblici ;

Gli organi di polizia preposti sono tenuti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

SEDINI, 09/06/2010

Il Sindaco  
*Giovanni Degortes*